



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, per l'acquisto di n. 4 sistemi metal detector per il controllo degli accessi relativo alle attività di prevenzione e controllo dei varchi di ingresso di Porta Marina Superiore, Piazza Esedra e Porta Anfiteatro, in attuazione alle misure di contenimento del Covid-19 - Procedura ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e 3 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 – Trattativa diretta MEPA - CIG: 8963277A2A

1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

Che il Parco Archeologico di Pompei ha la necessità di procedere all'acquisto n. 4 sistemi metal detector ad elevato flusso di transito, caratterizzati da antenne a forma ellittica, per il controllo degli accessi relativo alle attività di prevenzione e controllo dei varchi di ingresso di Porta Marina Superiore, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro, in attuazione alle misure di contenimento del Covid-19;

che con la relazione del 04.11.2021 prot. n. 10232 (all. 1) il Dott. Alberto Bruni, nella qualità di Supporto al DG per l'Unità Safety&Security, proponeva e chiedeva autorizzazione all'avvio di una procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e 3 e l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs, n. 50/2016, con la Società CEIA S.p.A – Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi, con sede legale in Viciomaggio (AR), Zona Industriale n. 54G -56 (P.IVA 00308150515) per l'acquisto di n. 4 sistemi metal detector ad elevato flusso di transito, caratterizzati da antenne a forma ellittica, per il controllo degli accessi relativo alle attività di prevenzione e controllo dei varchi di ingresso di Porta Marina Superiore, Piazza Esedra e Porta Anfiteatro, atteso la suddetta fornitura risulta infungibile in quanto è l'unica a soddisfare le esigenze del Parco;

che il Dott. Bruni precisava, altresì, che il prodotto da acquistare, che meglio soddisfa le necessità dell'Amministrazione, può essere fornito unicamente dalla Società CEIA S.p.A, esclusiva produttrice del bene e titolare del diritto esclusivo (brevetto) sullo stesso; pertanto il Dott. Bruni riteneva che sul piano tecnico non esiste concorrenza tra operatori economici presenti sul mercato, né possono essere praticabili soluzioni più ragionevoli e convenienti economicamente per l'Amministrazione;

che il RUP preventivava in € 75.000,00 oltre IVA l'importo a base d'asta per l'acquisto di quanto necessario per l'Amministrazione ovvero

- :4 metal detector (€ 18.500,00 cadauno) MOD. 02PN20-LFA/EZ da installare presso i varchi di accesso al Parco Archeologico (1 Porta Marina già presente in quanto consegnato in conto visione; 2 Piazza Esedra, di cui uno già presente in quanto consegnato in conto visione e 1 Piazza Anfiteatro). Tale importo include il trasporto, l'installazione, le licenze per i collegamenti in rete di tutti gli apparati, il supporto da remoto per l'avvio del sistema e la garanzia per 24 mesi.
- 4 Piastre Metalliche Anti Tilting per Elliptic WTMD (€ 250,00 cadauno).

che, stante l'importo preventivato e la natura dell'affidamento che si intende espletare strettamente legato alla situazione emergenziale da COVID-19, il Dott. Bruni proponeva di procedere anche in virtù di quanto disposto dall'art. 63, comma 2 lett. c) e dall'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016;

che relativamente alla su richiamata procedura la Commissione Europea, con la Comunicazione (2020/C 108 I/01), ha ricordato che la stessa consente alla Stazione Appaltante di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e che non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali;

Vista la lettera di invito disciplinare (**all. 2**) predisposta dal Dott. Alberto Bruni;

Dato atto che, quindi, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari complessivamente ad euro 75.000,00 oltre IVA;

Visto l'art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, secondo cui *“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”*;

Vista la Linea guida n. 8 con cui l'ANAC ha precisato che per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell'attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione

pubblica, considerato che l'esito di un eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

Visto che in merito In merito il Consiglio di Stato, in un recentissima sentenza, ha precisato che *“Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).*

In tale condizione, infatti, per l'assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2020 n. 7239);

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 sancisce, in particolare all'art. 51, che *“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.*

Visto l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al mercato elettronico, con l'uso obbligatorio dei parametri Consip s.p.a., mediante consultazione della piattaforma informatica “Acquisiti in rete P.A.”;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che il Bando MEPA di riferimento per la fornitura di cui all'oggetto è: “Beni-veicoli e forniture per la modalità”;

Considerato che i principi di cui all'art. 30 del Dlgs n. 50/2016 vengono garantiti dalle seguenti argomentazioni:

- **Parità di trattamento e non discriminazione:** il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021.
- **Trasparenza:** la procedura sarà gestita tramite procedura di gara telematica.
- **Proporzionalità:** requisito minimo comune è quello della presenza sulla piattaforma informatica Acquisiti in rete P.A, iscritto nel BandoMEPA di riferimento per la fornitura di cui in oggetto e relativo alla categoria "Beni";

Considerato che il Parco Archeologico di Pompei adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;

Preso atto che il Codice Identificativo Gara è: 8963277A2A

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DECRETA


1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Di conferire l'incarico di RUP e Direttore dell'Esecuzione, ex artt. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016, al dr. Alberto Bruni, nella qualità di supporto al Direttore Generale all'Unità Safety&Security;
3. di approvare la relazione del 04.11.2021 prot. n. 10232 (**all. 1**) e la lettera di invito disciplinare (**all. 2**), che si allegano al presente atto rappresentandone una parte integrale e sostanziale, predisposti dal Dott. Alberto Bruni per dare avvio alla procedura negoziata di affidamento diretto tramite Trattativa diretta MEPA volta all'acquisto della fornitura di cui all'oggetto;
4. di approvare il valore stimato del presente appalto in € 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA;
5. di autorizzare l'avvio della procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e 3 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/202, ai fini dell'acquisto di n. 4 sistemi metal detector per il controllo degli accessi relativo alle attività di prevenzione e controllo dei varchi di ingresso di

Porta Marina Superiore, Piazza Esedra e Porta Anfiteatro, in attuazione alle misure di contenimento del Covid-19, mediante trattativa diretta MePA;

6. di invitare a presentare un preventivo la Società CEIA S.p.A – Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi, con sede legale in Viciomaggio (AR), Zona Industriale n. 54G -56 (P.IVA 00308150515), presente sulla piattaforma informatica ministeriale “Acquisiti in rete P.A” ed iscritta nella categoria MEPA di riferimento “Beni-veicoli e forniture per la modalità”;
7. di confermare, così come previsto dal contenuto della lettera di invito-disciplinare, che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021;
8. Di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare predisposta dal RUP e nei bandi MEPA della fornitura su richiamata;
9. di ordinare, in virtù di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l’imputazione della spesa occorrente per l’acquisto della fornitura di cui all’oggetto pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA precisando che la stessa rientra nei fondi ordinari del Parco;
10. che il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa di € 75.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 91.500,00 compreso IVA come di seguito riportato: BILANCIO 2021, CAP. 2.1.2.060 ed IMP. 252
11. Di confermare di stipulare, all’esito delle verifiche ex lege, il contratto mediante redazione di documento di stipula relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal sistema MEPA.

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Il RUP
Dott. Alberto Bruni



Visto di Regolarità contabile
Dott. Davide Russo



